

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### DISEGNO DI LEGGE

N. 579

presentato dalla Giunta regionale,  
su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, BALZARINI,

il 7 febbraio 2019

Ulteriori modifiche alla legge regionale 13 marzo 2018, n. 8  
(Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge recante "Ulteriori modifiche alla legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)", composto da un articolo, si rende necessario al fine di superare il ricorso alla Corte costituzionale, presentato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge regionale n. 41 del 2018 che ha sostituito il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale n. 8 del 2018.

In particolare il testo dell'articolo 4 della legge regionale n. 41 del 2018, e degli altri articoli della medesima legge, era stato concordato per superare alcune criticità formulate da diversi Ministeri in sede di esame istruttorio, condotto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, sui profili di rilevanza costituzionale della legge regionale n. 8 del 2018.

Il testo originario concordato dell'articolo 4 della legge n. 41 del 2018 non prevedeva l'inciso "ove possibile", introdotto in Aula con un emendamento orale approvato dall'Assemblea. Tale inciso, pur non alterando il contenuto della norma, dato che non introduce margini di discrezionalità nell'applicazione della disposizione, facendo salvi, evidentemente, solo i casi di impossibilità di darne applicazione, non è stato considerato in eguale modo dalla Presidenza del Consiglio dei ministri la quale ha invece ritenuto che tale inciso introduca nella legge un principio di discrezionalità, nell'applicazione del principio di rotazione, che si pone in contrasto con le norme statali e, per tale motivo, ha proposto ricorso alla Corte costituzionale per l'annullamento dell'articolo 4 della legge regionale n. 41 del 2018.

Al fine di evitare un forse improduttivo allungamento del percorso volto a dare piena operatività alle norme oggetto dell'originario rilievo, ed anche in relazione alla limitata pregnanza dell'argo-

mento, si è ritenuto pertanto opportuno elidere il passaggio contestato in ossequio al rilievo formulato. Peraltro, il verificarsi di una oggettiva situazione di impossibilità di completa applicazione del principio di rotazione, per cause indipendenti dalle singole volontà, può verificarsi anche in assenza del predetto inciso.

Si riporta di seguito il commento relativo alla modifica dell'articolo 23, comma 2 della legge regionale n. 8 del 2018, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 5 novembre 2018, n. 41 (Modifiche alla legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)).

"Art. 1 - Elenco operatori economici per i servizi di ingegneria e architettura. Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 8 del 2018.

Con l'art. 1, viene modificato il comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 5 novembre 2018, n. 41 (Modifiche alla legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)), al fine di superare i dubbi interpretativi sollevati dall'inciso "ove possibile" e superare il ricorso alla Corte Costituzionale, presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri."

## **TESTO DEL PROPONENTE**

### Art. 1

Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 8 del 2018 (Elenco operatori economici per i servizi di ingegneria e architettura)

1. Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 5 novembre 2018, n. 41 (Modifiche alla legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)), sono soppresse le seguenti parole: ", ove possibile,".




**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge concernente "Ulteriori modifiche alla legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)".

**Valutazione oneri**

<b>Art. 1</b> <b>Elenco operatori economici per i servizi di ingegneria e architettura. Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 8 del 2018</b>	
<p>1. All'articolo 23, comma 2 della legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 5 novembre 2018, n. 41 (Modifiche alla legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)), sono soppresse le seguenti parole: " , ove possibile,".</p>	<p><b>Valutazione eventuali oneri</b> L'articolo non determina maggiori oneri per il bilancio regionale.</p>



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Relazione di analisi tecnico normativa (ATN)  
del 4 febbraio 2019**

<b>Oggetto</b>	Disegno di legge "Ulteriori modifiche alla legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)"
<b>Proponente</b>	Assessore dei Lavori pubblici
Testo analizzato del 1 febbraio 2019	

**Sottoposizione all'esame preliminare**

Lo schema di disegno di legge è stato sottoposto ad esame preliminare, espresso con nota n. 1175 del 30 gennaio 2019.

**Parte I – Profili tecnico normativi di diritto interno**

**1.1 – Incidenza sulla normativa vigente**

Lo schema di disegno di legge modifica l'art. 23, comma 2 della legge regionale 13 marzo 2018, n. 8, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 5 novembre 2018, n. 41.

**1.2 – Rispetto delle competenze legislative statali e conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale (anche alla luce della giurisprudenza nazionale)**

Lo schema di disegno di legge è espressamente motivato al fine di superare il contenzioso di fronte alla Corte costituzionale instaurato dal Governo sull'art. 4, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 41 del 2018.

**1.3 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto**

Si veda il punto 1.2.

**1.4 – Ulteriori considerazioni**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

---

Si consideri che il Consiglio regionale è al momento in fase di pausa elettorale e non può adottare provvedimenti legislativi, se non in casi di straordinaria urgenza, tra i quali non pare possa rientrare lo schema di disegno di legge in esame. Pertanto si consideri che il disegno di legge in esame potrebbe decadere automaticamente con la fine della legislatura e dovrebbe, in tal caso, essere ripresentato nella prossima legislatura.

---

**Parte II – Profili tecnico normativi di diritto dell'Unione europea e diritto internazionale**

---

**2.1 Rispetto della normativa dell'Unione europea (anche alla luce della giurisprudenza dell'Unione europea)**

Lo schema di disegno di legge rispetta la normativa dell'Unione europea.

**2.2 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto**

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

---

**Parte III – Profili di qualità della normazione e tecnica legislativa**

---

**3.1 – Progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale**

Non sono stati riscontrati progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale.

**3.2 – Correttezza delle definizioni**

Lo schema di disegno di legge non contiene definizioni.

**3.3 – Correttezza dei riferimenti normativi**

I riferimenti normativi nello schema di disegno di legge sono corretti.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

---

**3.4 – Correttezza delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenza di abrogazioni implicite**

La tecnica di modificazione adottata è corretta.

**3.5. Ulteriori considerazioni sulla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa**

Visto che il proponente lo schema di disegno di legge ha accolto le valutazioni della relazione preliminare sovra indicata, non vi sono considerazioni sulla tecnica legislativa e si omette la sezione "testo alternativo".

**Il Direttore Generale  
Avv. Alessandra Camba**



Documento firmato da:  
**CAMBA ALESSANDRA**  
04.02.2019 09:07:35 UTC

**La Direttrice del Servizio  
Angela Pisano**

Firmato digitalmente da:PISANO ANGELA  
Data:04/02/2019 09:31:56